

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-1631 del 07/04/2021
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO INDUSTRIALE IN VIA GARIBALDI IN COMUNE DI FELINO (PR). DITTA: LA FELINESE SALUMI SPA. PRATICA: PRPPA1720
Proposta	n. PDET-AMB-2021-1672 del 06/04/2021
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno sette APRILE 2021 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- la d.D.G. Arpaе n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpaе n. 577/2020; la d.D.G. Arpaе n. 101/2020 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

PRESO ATTO che con domanda assunta al prot. n. PG/2015/0884333 del 22/12/2015, presentata ai sensi del R.R. 41/2001, la società La Felinesе Salumi Spa, c.f. 00163830342, ha richiesto il

rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee, nel Comune di Felino (PR), via Garibaldi, ad uso industriale, con scadenza al 31 dicembre 2015, assentita con det. n. 14046/2010 (cod. pratica PRPPA1720);

DATO ATTO che la domanda è stata sottoposta al procedimento di concessione di derivazione da acque sotterranee ai sensi dell'art. 27, r.r. 41/2001;

CONSIDERATO che:

- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso industriale;

CONSIDERATO che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto e che la derivazione oggetto di concessione:

- in base alla valutazione *ex ante* condotta col “metodo Era” di cui alla “Direttiva Derivazioni”, ricade nei casi di “Attrazione”, definiti dalla medesima direttiva;

PRESO ATTO che per la concessione in corso di rinnovo erano già stati acquisiti i pareri di rito;

CONSIDERATO che questa Agenzia ha ritenuto di dover richiedere il parere dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma in quanto la risorsa idrica rientra nel processo produttivo del salumificio (nota prot. n. PG/2021/0022865 del 12/02/2021);

PRESO ATTO della nota, assunta al prot. n. PG/2021/0024534 del 16/02/2021, con cui l'AUSL di Parma ha espresso parere igienico sanitario favorevole al rinnovo della concessione in essere ricordando che la ditta deve effettuare due volte l'anno i controlli della qualità dell'acqua emunta dai pozzi;

ACCERTATO che la richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;

- ha effettuato i pagamenti dei canoni dovuti fino al 2021 compreso, quest’ultimo coperto con un versamento integrativo a quanto già versato in esubero negli anni precedenti;
- ha versato in data 23/03/2021, la somma pari a 187,74 euro, ad integrazione del deposito cauzionale già costituito in data 14/10/2004, nella misura di 1.757,50 e in data 15/12/2010 nella misura di 168,00 euro per un totale di 2.113,24 euro;

RITENUTO, sulla base dell’istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione cod. pratica PRPPA1720;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla società La Feline Salumi Spa, c.f. 00163830342, il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee, cod. pratica PRPPA1720, come di seguito descritta:
 - prelievo esercitato mediante n. 2 pozzi aventi le seguenti caratteristiche:
 - Pozzo 1 (codice risorsa PRA3674): profondità di m 98,00, ubicato al fg. n. 11, mapp. n. 64, portata massima e media pari a l/s 0,8, volume annuo mc 4.000,00, coordinate UTM-RER: x = 598168; y = 949839;
 - Pozzo 2 (codice risorsa PRA3673): profondità di m 95,60, ubicato al fg. n. 12, mapp. n. 644, portata massima e media pari a l/s 3,3, volume annuo mc 16.000,00, coordinate UTM-RER: x = 598241; y = 949856;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Felino (PR), via Garibaldi 18 e 27, su terreni di proprietà della concessionaria,
 - destinazione della risorsa ad uso industriale a servizio di un salumificio;
 - portata massima e media complessiva di esercizio pari a l/s 4,1;
 - volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 20.000,00;
2. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al 31 dicembre 2030;

3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 29/03/2021;
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2021 in 2.113,24 euro;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 2.113,24 euro;
6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata alla società La Felinese Salumi Spa, c.f. 00163830342, (cod. pratica PRPPA1720).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 2 pozzi ubicati nel Comune di Felino (PR), in via Garibaldi 18 e 27, su terreni di proprietà della concessionaria, aventi le seguenti caratteristiche:
 - **Pozzo 1** (codice risorsa PRA3674): profondità di m 98,00, con tubazione di rivestimento in ferro catramato del diametro interno di mm 220,00, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 2,2, censito al fg. n. 11, mapp. n. 64, coordinate UTM-RER: x = 598168; y = 949839, dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra m 21,00 e m 24,50, tra m. 46,00 e m. 50,00, tra m. 62,00 e m. 63,00, tra m. 81,00 e m. 84,50 dal piano di campagna.
 - **Pozzo 2** (codice risorsa PRA3673): profondità di m 95,60, con tubazione di rivestimento in ferro catramato del diametro interno di mm 250,00, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 6,2, ubicato al fg. n. 12, mapp. n. 644, coordinate UTM-RER: x = 598241; y = 949856, dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra m 68,00 e m 70,00 e tra m. 90,00 e m. 93,00 dal piano di campagna.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso industriale a servizio di un salumificio per le seguenti operazioni: stagionatura, disosso/rifilatura e confezionamento di prosciutti crudi, fiocchetti e culatelli. Il volume di acqua emunto dal pozzo di Via Garibaldi, 18, viene ripartito nei seguenti usi: 40% ciclo di raffreddamento (di cui il 30% reimmesso negli scarichi delle acque bianche ed il 70% immesso in atmosfera sottoforma di vapore acqueo), 5% lavaggio

budelli, 15% lavaggio prodotti e 40% pulizie. Il volume di acqua emunto dal pozzo di via Garibaldi, 27, viene ripartito nei seguenti usi: 40% ciclo di raffreddamento (di cui il 30% reimmesso negli scarichi delle acque bianche ed il 70% immesso in atmosfera sottoforma di vapore acqueo), 60% pulizie.

2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito come di seguito riportato:
 - **Pozzo 1**: portata massima e media di esercizio pari a l/s 0,8, volume pari a 4.000,00 mc/annui, prelievo per circa 2 ore al giorno per 365 giorni l'anno;
 - **Pozzo 2**: portata massima e media di esercizio pari a l/s 3,3, volume pari a 16.000,00 mc/annui, prelievo per circa 3 ore al giorno per 365 giorni l'anno;
3. La portata massima e media complessiva risulta, pertanto, pari a l/s 4,1 e il volume complessivo pari a 20.000,00 mc/annui.
4. Il prelievo avviene dal corpo idrico Conoidi montane e Sabbie gialle occidentali, identificato con il codice 0650ER-DET1-CMSG.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, il cui importo per l'anno 2021 è pari a 2.113,24 euro.
2. Il pagamento del canone deve avvenire tramite PagoPa entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
3. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 2.133,24 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2030.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o

regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi.

L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto a mantenere in regolare stato di funzionamento idoneo e tarato dispositivo per la misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa.

2. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
3. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
4. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
5. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
6. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
7. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
8. **Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

Il concessionario è tenuto ad effettuare due volte l'anno i controlli della qualità dell'acqua emunta dai pozzi (Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma - PG/2021/0024534 del 16/02/2021);

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.